



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00745/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2019, presentato, in data 13 luglio 2019, dal dott. Antonio Caliendo avverso la decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, *"per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC - ndr] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC - ndr], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione"*.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 23 settembre 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face